

Art. ...

(Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)

1. Il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente: «*La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi.*».

2. Le proposte di conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode devono essere formulate tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui le stesse si riferiscono, dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi. Entro il predetto termine di tre mesi devono essere formulate anche le proposte per il conferimento del premio in denaro, avanzate dagli organi di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il compiacimento di cui all'articolo 73, comma 4, del citato decreto.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche all'articolo 70, commi 2, 3 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Relazione illustrativa

Le disposizioni in esame vanno a modificare il quadro normativo concernente i procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato. Esse in particolare riguardano la riduzione dei termini di formulazione delle proposte premiali e l'aumento del numero dei soggetti deputati alla proposizione delle stesse per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

In sostanza, l'intervento normativo si pone nella prospettiva di rendere sempre più efficiente il sistema premiale ai fini di una piena valorizzazione dello spirito di servizio, della professionalità e del merito del personale della Polizia di Stato.

In tale quadro, dunque, la *ratio* sottesa alla riduzione dei termini procedurali volti alla presentazione delle proposte è quella di soddisfare l'esigenza di una maggiore celerità del sistema premiale, consentendo, quindi, al personale dipendente la fruizione, in tempi ragionevoli, dei riconoscimenti costituenti validi titoli di servizio valutabili ai fini, altresì, della progressione in carriera, anche nell'attuale contesto di riorganizzazione dell'Amministrazione.

Inoltre, la previsione dell'ampliamento della sfera degli organi proponenti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, chiamati a intervenire nei procedimenti volti al riconoscimento dei conferimenti premiali, superando l'esclusività del potere di proposta in capo al Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, riconosce lo stesso potere anche agli altri Direttori centrali o Uffici di pari livello del Dipartimento; tale estensione della prerogativa di proposta premiale risponde a esigenze di maggiore celerità ed efficacia dell'attività amministrativa in materia.

Si tiene ad evidenziare che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, come poi si preciserà più avanti, non hanno ripercussioni di carattere finanziario.

Passando, ora, all'esame del testo normativo, si rappresenta che il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevedendo, in particolare, che la proposta di promozione per merito straordinario debba essere formulata non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti – in luogo dei dodici mesi precedentemente previsti – dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto. Per quanto concerne il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti le proposte promanano dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi.

Il comma 2, invece, disciplina le proposte di conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode, stabilendo che le stesse debbano essere formulate tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi – anziché sei, come precedentemente previsto – dalla conclusione dell'operazione, del servizio o attività cui le stesse si riferiscono.

La previsione in parola, inoltre, statuisce che tali proposte siano formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, non solo – come già previsto – su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ma anche d'iniziativa. Analogamente a quanto previsto al comma 1, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso dipendenti, tale prerogativa viene attribuita in capo ai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, di iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi.

Viene, altresì, disposto che, entro il predetto termine di tre mesi devono essere formulate anche le proposte per il conferimento del premio in denaro, avanzate dagli organi di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il compiacimento di cui all'articolo 73, comma 4, del citato decreto.

Si evidenzia che il comma 2 attiene ad aspetti disciplinati da disposizioni contenute nel Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. Pertanto, il comma 3 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengano apportate le necessarie modifiche all'articolo 70, commi 2, 3, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con contestuale abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 della norma in esame. Infine, il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applichino alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Relazione tecnica

Con riguardo ai profili di carattere finanziario connessi all'articolo in esame, si rileva che le disposizioni proposte presentano carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, preme in particolare sottolineare che la proposta normativa in esame non incide in alcun modo sugli effetti economici delle promozioni per merito straordinario, la cui decorrenza resta fissata alla "*data del verificarsi dei fatti*" che danno luogo alle proposte di promozione, come previsto dall'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982 (comma che non viene modificato nell'ambito dell'intervento normativo in questione).